



COMUNE DI AIELLI  
Piazza Filippo Angelitti 67041  
Tel/Fax 0863/789139 - 789140  
P.I. 00098910664



COMUNE DI CERCHIO  
P.zza S. Pertini 67044  
Tel. 0863.78116 Fax 0863.788033  
P.I. 00185810660



COMUNE DI COLLARMELE  
Piazza Primo Maggio 67040  
Tel. 0863/78126-789330 - Fax. 0863/789331  
P.I. 00212670665



COMUNE DI ORTONA DEI MARSÌ (AQ)  
P. Marconi 3, 67050  
Fax: 0863-87134 Tel.0863.87113  
P.IVA 00224020669



COMUNE DI BISEGNA (AQ)  
Via V. Emanuele II° 67050  
Tel/Fax 0863/851391 - 85259  
P.I. 00213000664

Prot. 808 del 18-06-2015

## AVVISO PUBBLICO

**OGGETTO: obbligo per i proprietari di orti, giardini e fondi privati, a qualsiasi uso destinati all'interno del centro urbano di provvedere alla corretta manutenzione.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO

- Che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che protendono anche oltre il ciglio stradale;
- Che, con particolare riferimento al centro urbano, esistono aree verdi e aiuole private lasciate in completo stato di abbandono e degrado;

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì:

- Facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- Può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che ad insetti nocivi o fastidiosi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- Può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- Costituisce spesso ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti compreso i rifiuti ingombranti pericolosi e non pericolosi;
- Può facilitare la propaganda di incendi nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;

RITENUTO utile sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni ubicati su suolo privato prospiciente la pubblica via a curarne la manutenzione e la pulizia;

VISTI i Regolamenti e tutte le norme vigenti in materia

#### RAMMENTA,

ai proprietari o conduttori di terreni incolti o coltivati ed, in genere, a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi siano esse utilizzate o incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali ecc. anche se dismesse:

- CHE è in vigore L'OBBLIGO di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo e alla rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto.
- CHE in vigore L'OBBLIGO di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale, con conseguente rimozione e smaltimento dei residui vegetali.

#### RENDE NOTO

- **Che** le eventuali trasgressioni saranno punite come di seguito:
  - a) mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito: sanzione da € 169,00 a € 679,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.
  - b) Mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti: sanzione da € 105,00 a € 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006.
  - c) Mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti: sanzione da € 25,00 a € 155,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006.
  - d) Nel caso di incendio provocato dall' esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio: sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e contestuale denuncia a carico dei soggetti responsabili all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Confidando nella consueta collaborazione, augura a tutti una serena Estate.



Il Responsabile del Servizio  
Ten. Giancarlo Sociati